



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 del 31/08/2018

OGGETTO: Autorizzazione prosecuzione dal 01/08/2018 al 31/12/2018 del ricovero di n.3 disabili presso le Comunità Alloggio *I Girasoli, Altea ed Agave* gestite dalla Società Coop.Sociale a r.l. *Il Pozzo di Giacobbe* di Aragona.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore 10,30, nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg:

		<i>Presente</i>
<i>Sindaco</i>	<i>VALENTI Francesco</i>	NO
<i>Assessore</i>	<i>ABRUZZO Giacomo</i>	SI
<i>Assessore</i>	<i>MARINO Maurizio</i>	SI
<i>Assessore</i>	<i>D'ALOISIO Salvatore</i>	SI
<i>Assessore</i>	<i>SCARPINATA Rosa</i>	NO

Presiede il Vice Sindaco Dott. Giacomo Abruzzo

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Vice Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 23/12/2000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall'art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA

I) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e previa proclamazione del Vice Sindaco;

DELIBERA

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

N. 25 del 27.08.2018

OGGETTO	Autorizzazione prosecuzione dal 01.08.2018 al 31.12.2018 del ricovero di n.3 disabili psichici presso le Comunità Alloggio <i>I Girasoli</i> , <i>Altea</i> ed <i>Agave</i> gestite dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. <i>Il Pozzo di Giacobbe</i> di Aragona.
----------------	--

Iniziativa della proposta: **Assessore alle Politiche Sociali** F.to Rag. *Rosa Scarpinata*

Ai sensi dell'art.12 della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono sulla presente proposta i seguenti pareri:

1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole

Lì, 27.08.2018

**Il Responsabile del Settore
Amministrativo & Servizi Sociali**
F.to dott. Margherita Giambalvo

2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:

parere : favorevole

parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile.

Lì, 31.08.2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Luigi Milano

PROPOSTA

PREMESSO che per garantire il diritto alla salute ed al benessere sociale dei cittadini con disagio psichico per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, ai sensi della Legge Regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza, i Comuni di residenza sono tenuti ad assicurarne l'assistenza e la risocializzazione mediante il ricovero presso Istituti di assistenza e beneficenza o strutture all'uopo abilitate ex art.26 della citata L.R. 22/86, ponendo a proprio carico il pagamento delle relative rette;

CHE con D.P.R.S. del 29.06.1988 sono stati approvati gli standard strutturali e organizzativi dei predetti servizi ed interventi e con il D.P.R.S. 158 del 4.06.1996 sono stati adottati gli schemi di convenzioni tipo per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla richiamata L.R. n.22/86;

RILEVATO che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova legittimazione nel capo VIII della Legge 142/90 e nell'art.1, comma 1, lettera e) della Legge regionale n.48/91 atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Autorità Comunale e l'Ente gestore prescelto;

CHE la stipula della convenzione, ai sensi degli artt.16, 20 e 23 della predetta Legge e come ribadito dalla circolare n.8 del 27.06.1996 dell'Assessorato Regionale EE.LL., costituisce adempimento obbligatorio e inderogabile per la gestione indiretta dei servizi di assistenza e ricovero tramite Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo regionale di cui all'art.26 della predetta L.R. 22/86 ed autorizzati al funzionamento a norma del successivo art.28;

ATTESO che la circolare n.14 del 10.07.2008 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ribadisce che la mancata stipula delle convenzioni con le strutture abilitate del privato sociale non solleva le Amministrazioni Comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i soggetti già ricoverati;

CHE in atto risultano ricoverati presso le Comunità Alloggio *I Girasoli, Altea* ed *Agave* n.3 disabili mentali con rette a carico di questo Comune mediante la stipula di convenzione con la Società Cooperativa Sociale a r.l. *Il Pozzo di Giacobbe* di Aragona che gestisce le predette strutture;

CONSIDERATO che lo schema della predetta convenzione, predisposto in ottemperanza al summenzionato D.P.R.S. 158/96, è stato approvato con delibera di G.C. 198 del 12.12.2008;

CHE a tutt'oggi la situazione economica e familiare dei suddetti disabili è tale da far ritenere opportuno confermare la loro permanenza presso le suddette Comunità Alloggio dove già si trovano, nello specifico n.2 a seguito di dimissioni dall'Ospedale psichiatrico di Agrigento e n.1 su parere dell'A.S.P. di Sciacca di raccordo con i Servizi sociali, al fine di continuare il percorso terapeutico e riabilitativo avviato;

RITENUTO che, in attuazione delle citate disposizioni normative e facendo ricorso alla modalità di gestione indiretta, non essendo ipotizzabile un rientro dei disabili nel contesto familiare di appartenenza è stata autorizzata in ultimo con atto deliberativo di G.C. n.135 del 07.12.2017 la continuazione del servizio di assistenza

ai n.3 disabili psichici ricoverati presso le predette Comunità Alloggio per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2018 per il quale vi era nello strumento finanziario dell'Ente la necessaria copertura economica, con riserva di prosecuzione sino al 31.12.2018 ad approvazione del bilancio di previsione 2018/2020:

CHE con nota assunta al prot.gen.17668 del 13.08.2018 la summenzionata Società Il Pozzo di Giacobbe ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione per i disabili ospitati confermando in toto e ad ogni effetto di legge lo schema, formulato sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal citati D.P.R.S. n.158/96, che era stato approvato dalla G.C. con delibera n.198 del 12.12.2008 con le sole modifiche degli artt.1, 12 e 16 relativi al numero degli utenti, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della convenzione;

DATO ATTO che, con successiva nota acquisita al prot.gen.18355 del 27.08.2018, la Cooperativa in questione ha specificato che gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio reso in favore di ogni utente ospitato nelle rispettive Comunità ammontano in €1.644,22 per compenso fisso mensile ed in €21,89 per diaria giornaliera, concordando quindi di escludere per il corrente anno l'aggiornamento agli ultimi dati Istat 2017 allo scopo di venire incontro all'esigenza rappresentata di riduzione delle spese di cui all'art.8 del D.L. 24.04.2014 n.66 convertito in Legge 23.06.2014 n.89;

CHE, pertanto, la retta complessivamente dovuta risulta contenuta entro i limiti fissati con il prefato D.P.R.S. 158/96 e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi applicati per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di categoria;

VALUTATO che, ai sensi del Decreto dell'Assessore degli EE.LL. n.867/S7 del 15.04.2003, i disabili assistiti partecipano alla spesa nella seguente misura, che è stata aggiornata in base all'ultimo reddito dichiarato ed alla soglia di integrazione al minimo del trattamento pensionistico secondo la documentazione richiesta e prodotta in ultimo dagli stessi:

- R. I. per €595,02 mensili;*
- S. S. per €1.492,51 mensili;*
- R.P. per €473,60 mensili;*

ACCERTATO che la Società Coop.Sociale a r.l. Il Pozzo di Giacobbe, con sede legale in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1, risulta iscritta all'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici per lo svolgimento di attività assistenziali in favore di disabili psichici di cui all'art.26 della L.R. n.22/86 e precisamente: al n.2901 in data 05.08.2009 per la Comunità Alloggio Altea, sita in Aragona nella C.da Capo; al n.3014 in data 23.02.2010 per la Comunità Alloggio Agave, sita Aragona nella C.da Agnellaro;

al n.941 in data 22.01.1998 per la Comunità Alloggio I Girasoli, sita in Aragona nella C.da Capo;

ACCERTATO che la stipula della convenzione con il predetto Ente gestore equivale ad accreditamento di un soggetto qualificato iscritto all'albo regionale previsto dal predetto art.26 della L.R. n.22/86 a garanzia della continuità e qualità del servizio reso e non si configura quale affidamento di un servizio mediante procedura di gara, con la conseguenza che il rapporto contrattuale in parola si ritiene escluso dall'obbligo di richiesta del C.I.G., secondo quanto riportato nella sezione A al punto A12 e nella sezione D al punto D4 delle FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari rilasciate dall'ANAC, trattandosi di "prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento";

CHE occorre assicurare la prosecuzione del servizio di che trattasi in adempimento ad un obbligo di legge e che, quindi, è necessario assumere il relativo impegno di spesa;

RICHIAMATE le delibere del C.C. n.24 del 13.06.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e della G.C. n.61 del 18.06.2018 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2018/2020 che assegna ai Responsabili di Settore le somme necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissi;

VISTE la L.R. 22/86 e le citate circolari assessoriali;

VISTI lo Statuto Comunale, nonché i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti;

PROPONE

per i motivi di cui sopra , che si intendono integralmente ripetuti

AUTORIZZARE la prosecuzione per il periodo dal 01.08.2018 al 31.12.2018 del servizio di ricovero presso le Comunità Alloggio I Girasoli, Altea ed Agave, gestite dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. Il Pozzo di Giacobbe corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli, dei sottoelencati disabili psichici:

- S. S. nato il xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx;*
- R. I. nato l'xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx;*
- R.P. nato il xxxxxxxxxxxx a xxxxxx, tutti residenti in xxxxxxxxxxxx;*

CONFERMARE *in toto* e ad ogni effetto di legge la convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996, che è stata approvata in schema dalla G.C. con delibera n.198 del 12.12.2008 con le sole modifiche degli artt. 1, 12 e 16 relativi al numero dell'utenza, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della convenzione;

DARE ATTO che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante per ogni utente è pari ad €1.644,22 per compenso fisso mensile e ad € 21,89 per diaria giornaliera commisurata all'effettiva presenza in struttura, senza aggiornamento all'ultimo dato Istat 2017 come concordato ai fini del contenimento della spesa in ottemperanza al disposto dell'art.8 del D.L. 24.04.2014 n.66 convertito nella Legge 89 del 23.06.2014;

CHE la quota a carico degli assistiti per il periodo dal 01.08.2018 al 31.12.2018 ammonta presuntivamente e complessivamente ad €12.805,65;

PRENOTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante ad €21.905,16 (detratte le quote di compartecipazione in entrata) oltre €1.735,54 per IVA al 5%, e quindi per complessivi €36.446,35 imputandola:

- quanto ad €23.640,70 al capitolo 11040324/1 denominato "Ricovero disabili mentali" del bilancio 2018;
- quanto ad €12.805,65 al capitolo 11040325/1 denominato " Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" del bilancio 2018, da attestare man mano che verrà effettuato dagli utenti il versamento dell'importo dovuto nelle casse comunali;

DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la sottoscrizione della convenzione de quo e la predisposizione degli atti consequenziali;

DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs n.33/2013 gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di disciplinare attraverso l'allegata convenzione i reciproci rapporti tra le parti.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Liberio Consorzio Comunale di Agrigento)

CONVENZIONE PER RICOVERO DISABILI MENTALI

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ nei locali della sede comunale, tra l'Amministrazione del Comune di Santa Margherita di Belice rappresentata dal Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali dott. Margherita Giambalvo ed il Signor _____ nato a _____ il _____, nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. *Il Pozzo di Giacobbe*, con sede legale in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli, Partita IVA xxxxxxxxxxx ed iscritta all'albo regionale ex art.26 della L.R. n.22/86:

-al n. 2901 del 05.08.2009 per la Comunità Alloggio per disabili psichici *Altea*, sita in Aragona nella C.da Capo;

- al n.3014 del 23.02.2010 per la Comunità Alloggio per disabili psichici *Agave*, sita in Aragona nella C.da Agnellaro;

-al n.941 del 22.01.1998 per la Comunità Alloggio per disabili psichici *I Girasoli*, sita in Aragona nella C.da Capo,

PREMESSO

che quest'Amministrazione Comunale, in attuazione alla L.R. n.22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

che, nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare ed al tempo stesso la risocializzazione ed il reinserimento sociale degli ospiti;

che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegiano il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazione poste a base dell'attività svolta dei medesimi Enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

che lo strumento della convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4 comma, lettera c) della L.R. n.22/86, nella L.R. 142/90 capo VIII e nell'art.1, comma 1, lettera e) della L.R. n.43/91, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;

che la predetta Società Cooperativa Sociale a r.l. *Il Pozzo di Giacobbe* si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi ed impianti in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come di seguito indicato;

atteso che la presente convenzione è stata approvata in schema dalla G.C. con deliberazione n.198 del 12.12.2008 nel rispetto dei criteri di indirizzo generali fissati con D.P.R.S. n.158/96 con le sole modifiche degli artt. 1, 12 e 16 relativi al numero dell'utenza, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della convenzione e confermata in toto e ad ogni effetto di legge dalla G.C. con delibera n.____ del _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto ed utenza

L'A.C. si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Società Cooperativa Sociale a r.l. *Il Pozzo di Giacobbe*, con sede legale in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli, individuata dal Servizio Sanitario Nazionale ASP di Agrigento-Dipartimento Salute Mentale-Distretto di Sciacca di concerto con il Servizio Sociale comunale.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n.3 unità da ospitare presso le Comunità Alloggio *Altea*, *I Girasoli* ed *Agave* gestite dalla predetta Cooperativa Sociale .

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con le capacità ricettive autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza rispetto al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art.2 Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere, entro i limiti indicati dall'art.1, i soggetti affidati dalla A.C. anche attraverso le circoscrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico, previo parere reso dall'Ufficio del Servizio Sociale Comunale. L'autorizzazione deve riportare il modo inequivocabile gli estremi dell'atto d'impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio.

Art.3 Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire, su disposizione dell'A.C., per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dall'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione, l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente Ufficio comunale entro 3 giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psichiche del soggetto allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art.4 Modalità di intervento

Nel rispetto dell' esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, nonché perseguire l'obiettivo del loro reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della Comunità una serena convivenza di tipo

familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione con equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del Comune del progetto di riabilitazione;
- il reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione delle abilità individuali ed il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento nei ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio pubbliche e private o del privato sociale.

L'Ente si impegna, inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio con non più di quattro letti dotate a norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria, della quale l'Istituto deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo, un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e la cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare, nei casi di effettiva necessità, l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. ed il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno ed all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire annualmente all'Ufficio del Servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un eventuale dimissione ed all'autorità sanitaria locale per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;

- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni espletate, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti i documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario e le schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare al momento dell'ingresso in Istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art.5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare, in rapporto di associato, socio-lavoratore o dipendente, il seguente personale e garantendone la professionalità:

- un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- due assistenti agli inabili o anziani;
- due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda USL non provveda più direttamente a fornire le attuali prestazioni;
- due ausiliari in relazione alla necessità di riacquisizione delle abilità quotidiane;
- un animatore in convenzione;
- un assistente notturno, necessario per il venir meno della turnazione che, prima del provvedimento della AUSL di Agrigento, veniva assicurata dai due infermieri professionali impiegati dalla Società Cooperativa.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale, ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della Comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno un'unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato il C.C.N.L. di categoria o in assenza il C.C.N.UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali e di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento ed in particolare ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere motivata e tempestivamente comunicata all'A.C.

Art.6 Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione e preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario, rilasciato dall'autorità competente e tenuto in regola con le vigenti disposizioni;

L'Ente ha l'obbligo di istituire il registro delle presenze giornaliera degli ospiti che, a richiesta, deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art.7 Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art.8 Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro 3 giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi, durante la degenza, il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C. trascorsi trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità nella Comunità alloggio.

Art. 9 Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art.10 Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari ed obiettori di coscienza, assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari e gli obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari e di obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art.11 Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi anche attraverso il proprio Servizio sociale incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari allo scopo di individuare l'emergenza di nuovi bisogni e le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati ed i rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art.12 Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso ed una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili a corredo delle fatture ed alla idonea documentazione attestante il rispetto del C.C.N.L.

In particolare L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente per il periodo di durata della presente convenzione:

- ✓ un compenso fisso mensile di **Euro 1.644,22** per ogni utente ospitato, commisurato agli oneri effettivamente sostenuti per i nuovi livelli contrattuali del personale, alla manutenzione, al fitto o al valore locativo dei locali ed alle spese generali, da liquidare con cadenza mensile;
- ✓ una retta di mantenimento di **Euro 21,89** per ogni giorno di effettiva presenza di ciascun ricoverato, da liquidare posticipatamente sulla base dei prospetti contabili mensili.

I suddetti importi sono stati adeguati ai dati Istat anno 2015 e rimangono tali per l'anno 2018 ai fini del contenimento della spesa, ai sensi dell'art.8 del D.L.n.66 del 24.04.2014 convertito nella Legge 89 del 23.06.2014.

Art.13 Rimborsi

La contabilità dovrà essere inoltrata all'A.C. chiaramente leggibile e corredata da copie conformi dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti posti a corredo delle fatture, debitamente firmati dal legale rappresentante, devono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

La predetta contabilità verrà riscontrata dall'Ufficio competente dell'A.C. il quale, ove dovessero emergere errori o difformità, provvederà a trasmettere all'Ente entro 15 giorni gli opportuni rilievi affinché entro gli ulteriori 15 giorni venga inviata una nuova nota di contabilità.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione del documento contabile previo riscontro dell' A.C. sulla base dei prospetti contabili trasmessi a rendiconto e riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorate di un punto.

I suddetti prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o presentati direttamente all'Ufficio competente che ne dovrà attestare la ricezione rilasciando formale ricevuta.

Art.14 Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'A.C. d'intesa con l'Azienda USL competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo sanitario e/o assistenziale connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azioni di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche indicate al terzo punto dell'art.5 della presente convenzione.

Art.15 Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio, al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla Comunità ed un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art.16 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di cinque mesi a decorrere **dal 01.08/2018 al 31.12.2018** ed è escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può, con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la scadenza e sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità, con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere da parte dell'A.C. all'inserimento di nuovi soggetti.

Art.17 Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri Uffici l'esatto adempimento di quanto prescritto negli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestarle per iscritto alla controparte e, trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare od a rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia .

Art.18 Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un Presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore .

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali, il ruolo del Presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art.19 Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata alla sua approvazione in schema con apposito atto deliberativo divenuto esecutivo.

Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali n.423/56, n.575/65 e n. 936/82 e s.m.i. relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tipologia Comunità alloggio in applicazione dell'art.26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio ed i curricula professionali.

Art.20 Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro, se dovute, sono a carico dell'Ente gestore.

Art.21 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.22 Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Sciacca.

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to:Dott. Maurizio Marino

IL VICE SINDACO
f.to: Dott. Giacomo Abruzzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:Dott. ssa Antonina Ferraro

=====
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Antonina Ferraro)

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, e successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on -line , con stralcio delle parti sensibili, il giorno 05/09/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 06/09/2018

Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

=====
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE